

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- \* **Regolamento (CEE) n. 2760/92 del Consiglio, del 21 settembre 1992, che proroga la validità del regolamento (CEE) n. 4279/88 relativo alla clausola di salvaguardia prevista all'articolo 2 della decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Islanda recante modifica del protocollo n. 3** ..... 1
  - \* **Regolamento (CEE) n. 2761/92 del Consiglio, del 21 settembre 1992, che proroga la validità del regolamento (CEE) n. 4281/88 relativo alla clausola di salvaguardia prevista all'articolo 2 della decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Svezia recante modifica del protocollo n. 3** ..... 2
  - Regolamento (CEE) n. 2762/92 della Commissione, del 23 settembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 3
  - Regolamento (CEE) n. 2763/92 della Commissione, del 23 settembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 5
  - Regolamento (CEE) n. 2764/92 della Commissione, del 23 settembre 1992, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 7
  - Regolamento (CEE) n. 2765/92 della Commissione, del 23 settembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso ..... 9
  - Regolamento (CEE) n. 2766/92 della Commissione, del 23 settembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso ..... 11
  - \* **Regolamento (CEE) n. 2767/92 della Commissione, del 22 settembre 1992, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** ..... 13
  - Regolamento (CEE) n. 2768/92 della Commissione, del 23 settembre 1992, recante misure definitive in materia di rilascio dei titoli MCS nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente alla Spagna ..... 17

* Regolamento (CEE) n. 2769/92 della Commissione, del 23 settembre 1992, che abroga il regolamento (CEE) n. 1194/69 del Consiglio recante aggiunta di una categoria supplementare di qualità alle norme comuni di qualità per taluni ortofrutticoli .....	18
Regolamento (CEE) n. 2770/92 della Commissione, del 23 settembre 1992, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine .....	19
Regolamento (CEE) n. 2771/92 della Commissione, del 23 settembre 1992, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso .....	23
Regolamento (CEE) n. 2772/92 della Commissione, del 23 settembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	24
Regolamento (CEE) n. 2773/92 della Commissione, del 23 settembre 1992, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci .....	26
Regolamento (CEE) n. 2774/92 della Commissione, del 23 settembre 1992, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 920/92 .....	33
Regolamento (CEE) n. 2775/92 della Commissione, del 23 settembre 1992, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1641/91 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti necessari per la loro applicazione .....	34

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

92/474/CEE :

* <b>Decisione n. 2/92 del comitato misto CEE-Islanda, del 29 luglio 1992, che proroga la validità della decisione n. 5/88 del comitato misto che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa al fine di semplificare le regole in materia di cumulo .....</b>	<b>52</b>
--	-----------

92/475/CEE :

* <b>Decisione n. 2/92 del comitato misto CEE-Svezia, del 27 luglio 1992, che proroga la validità della decisione n. 5/88 del comitato misto che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa al fine di semplificare le regole in materia di cumulo .....</b>	<b>53</b>
---	-----------

**Rettifiche**

* <b>Rettifica della direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relative alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (GU n. L 110 del 28.4.1992) .....</b>	<b>54</b>
---	-----------

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2760/92 DEL CONSIGLIO**

del 21 settembre 1992

**che proroga la validità del regolamento (CEE) n. 4279/88 relativo alla clausola di salvaguardia prevista all'articolo 2 della decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Islanda recante modifica del protocollo n. 3**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda<sup>(1)</sup> è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° aprile 1973;

considerando che il protocollo n. 3 relativo alla definizione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante dell'accordo precitato, è stato modificato dalla decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Islanda del 16 dicembre 1988<sup>(2)</sup>, al fine di semplificare le regole in materia di cumulo; che all'articolo 2 della decisione precitata è stata prevista una clausola di salvaguardia specifica;

considerando che il 21 dicembre 1988 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 4279/88<sup>(3)</sup> destinato a definire le modalità di attuazione della clausola di salvaguardia;

considerando che la decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Islanda e il regolamento (CEE) n. 4279/88 erano applicabili sino al 31 dicembre 1991;

considerando che il 29 luglio 1992 il comitato misto CEE-Islanda ha adottato la decisione n. 2/92<sup>(4)</sup> che proroga la validità della decisione n. 5/88, anche per quanto riguarda la clausola di salvaguardia dell'articolo 2, per un periodo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 1992; che è pertanto necessario prorogare anche la validità del regolamento (CEE) n. 4279/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 4279/88 è prorogato per un periodo indeterminato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1992.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. GUMMER

<sup>(1)</sup> GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 381 del 31. 12. 1988, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 381 del 31. 12. 1988, pag. 29.

<sup>(4)</sup> Vedi pagina 52 della presente Gazzetta ufficiale.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2761/92 DEL CONSIGLIO**  
**del 21 settembre 1992**

**che proroga la validità del regolamento (CEE) n. 4281/88 relativo alla clausola di salvaguardia prevista all'articolo 2 della decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Svezia recante modifica del protocollo n. 3**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia <sup>(1)</sup> è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

considerando che il protocollo n. 3 relativo alla definizione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante dell'accordo precitato, è stato modificato dalla decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Svezia del 5 dicembre 1988 <sup>(2)</sup>, al fine di semplificare le regole in materia di cumulo; che all'articolo 2 della decisione precitata è stata prevista una clausola di salvaguardia specifica;

considerando che il 21 dicembre 1988 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 4281/88 <sup>(3)</sup> destinato a definire le modalità di attuazione della clausola di salvaguardia;

considerando che la decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Svezia e il regolamento (CEE) n. 4281/88 erano applicabili sino al 31 dicembre 1991;

considerando che il 27 luglio 1992 il comitato misto CEE-Svezia ha adottato la decisione n. 2/92 <sup>(4)</sup> che proroga la validità della decisione n. 5/88, anche per quanto riguarda la clausola di salvaguardia dell'articolo 2, per un periodo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 1992; che è pertanto necessario prorogare anche la validità del regolamento (CEE) n. 4281/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 4281/88 è prorogato per un periodo indeterminato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1992.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. GUMMER

<sup>(1)</sup> GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 97.

<sup>(2)</sup> GU n. L 381 del 31. 12. 1988, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU n. L 381 del 31. 12. 1988, pag. 33.

<sup>(4)</sup> Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2762/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1820/92 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 settembre 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1820/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	149,53 (*) (*)
0712 90 19	149,53 (*) (*)
1001 10 10	167,16 (*) (*) (*) (*)
1001 10 90	167,16 (*) (*) (*) (*)
1001 90 91	140,15
1001 90 99	140,15 (*)
1002 00 00	154,39 (*)
1003 00 10	125,84
1003 00 90	125,84 (*)
1004 00 10	110,68
1004 00 90	110,68
1005 10 90	149,53 (*) (*)
1005 90 00	149,53 (*) (*)
1007 00 90	152,21 (*)
1008 10 00	51,86 (*)
1008 20 00	102,97 (*)
1008 30 00	49,86 (*)
1008 90 10	(?)
1008 90 90	49,86
1101 00 00	209,13 (*) (*) (*)
1102 10 00	229,07 (*)
1103 11 10	271,90 (*) (*) (*)
1103 11 90	225,53 (*)

(\*) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(\*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(\*) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(\*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(\*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(\*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(\*) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(\*) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(\*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(\*) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(\*) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2763/92 DELLA COMMISSIONE**

del 23 settembre 1992

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1821/92 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 settembre 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	9	10	11	12
0709 90 60	0	0	0	0,38
0712 90 19	0	0	0	0,38
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0,58	0,58	0
1001 90 99	0	0,58	0,58	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0,38
1005 90 00	0	0	0	0,38
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0,81	0,81	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	9	10	11	12	1
1107 10 11	0	1,03	1,03	0	0
1107 10 19	0	0,77	0,77	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2764/92 DELLA COMMISSIONE****del 23 settembre 1992****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2682/92 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2682/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2682/92, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 264 del 10. 9. 1992, pag. 6.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1992, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione <sup>(1)</sup>	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	38,44 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 910	36,05 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 12 90 100	38,44 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 910	36,05 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 91 00 000		0,4179
1701 99 10 100	41,79	
1701 99 10 910	40,75	
1701 99 10 950	39,25	
1701 99 90 100		0,4179

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione, modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85.

<sup>(3)</sup> Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2765/92 DELLA COMMISSIONE**

del 23 settembre 1992

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2530/92 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2683/92 <sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.<sup>(4)</sup> GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.<sup>(5)</sup> GU n. L 254 dell'1. 9. 1992, pag. 21.<sup>(6)</sup> GU n. L 272 del 17. 9. 1992, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (°)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (°)	ACP Bangladesh (°) (°) (°) (°)	Paesi terzi (escluso ACP) (°)
1006 10 21	—	151,91	311,02
1006 10 23	—	149,05	305,30
1006 10 25	—	149,05	305,30
1006 10 27	228,98	149,05	305,30
1006 10 92	—	151,91	311,02
1006 10 94	—	149,05	305,30
1006 10 96	—	149,05	305,30
1006 10 98	228,98	149,05	305,30
1006 20 11	—	190,79	388,78
1006 20 13	—	187,21	381,62
1006 20 15	—	187,21	381,62
1006 20 17	286,22	187,21	381,62
1006 20 92	—	190,79	388,78
1006 20 94	—	187,21	381,62
1006 20 96	—	187,21	381,62
1006 20 98	286,22	187,21	381,62
1006 30 21	—	236,70	497,26 (°)
1006 30 23	—	280,46	584,70 (°)
1006 30 25	—	280,46	584,70 (°)
1006 30 27	438,53 (°)	280,46	584,70 (°)
1006 30 42	—	236,70	497,26 (°)
1006 30 44	—	280,46	584,70 (°)
1006 30 46	—	280,46	584,70 (°)
1006 30 48	438,53 (°)	280,46	584,70 (°)
1006 30 61	—	252,44	529,59 (°)
1006 30 63	—	301,05	626,80 (°)
1006 30 65	—	301,05	626,80 (°)
1006 30 67	470,10 (°)	301,05	626,80 (°)
1006 30 92	—	252,44	529,59 (°)
1006 30 94	—	301,05	626,80 (°)
1006 30 96	—	301,05	626,80 (°)
1006 30 98	470,10 (°)	301,05	626,80 (°)
1006 40 00	—	69,57	145,15

(°) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(°) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(°) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(°) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(°) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3778/91.

(°) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91.

(°) I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2766/92 DELLA COMMISSIONE****del 23 settembre 1992****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2531/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2684/92 <sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 254 dell'1. 9. 1992, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 272 del 17. 9. 1992, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Codice NC	(ECU/t)			
	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2767/92 DELLA COMMISSIONE****del 22 settembre 1992****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle

disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1992.

*Per la Commissione*

Jean DONDELINGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU n. L 321 del 21. 11. 1990, pag. 6.

## ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	15,54	656	122,41	31,88	107,21	3 877	11,94	24 100	35,92	10,93
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	68,57	2 879	538,68	139,82	472,36	17 204	52,52	105 846	157,63	49,40
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	13,62	558	105,30	27,01	92,37	3 430	10,24	22 805	30,42	10,34
1.40	0703 20 00	Agli	214,44	8 783	1 656,91	425,06	1 453,50	53 975	161,16	358 825	478,78	162,69
1.50	ex 0703 90 00	Porri	30,35	1 276	240,49	61,99	211,30	7 174	23,24	46 691	69,78	21,59
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	31,88	1 340	252,88	65,14	221,09	7 537	24,43	48 965	73,34	22,77
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	53,72	2 267	423,88	110,06	374,08	11 735	41,29	82 719	124,09	37,72
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	23,05	975	182,88	47,36	160,54	5 181	17,70	35 248	53,35	16,11
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	88,82	3 747	702,39	182,10	613,36	22 143	68,18	137 843	205,12	62,41
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	39,75	1 677	314,32	81,49	274,48	9 909	30,51	61 684	91,79	27,92
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Lattughe a cappuccio	112,52	4 747	889,76	230,67	776,98	28 050	86,37	174 612	259,84	79,06
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	22,96	965	182,14	46,92	159,25	5 429	17,59	35 268	52,83	16,40
1.130	ex 0706 10 00	Carote	29,52	1 246	232,51	60,55	203,65	7 364	22,69	45 777	68,23	20,76
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	76,03	3 212	604,06	156,14	526,58	18 296	58,48	117 341	175,57	53,25
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	35,77	1 513	283,02	73,55	246,93	8 792	27,49	55 395	82,83	25,03
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli (Pisum sativum)	176,95	7 248	1 367,24	350,75	1 199,40	44 539	132,99	296 094	395,08	134,24
1.170		Fagioli :										
1.170.1	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	224,49	9 195	1 734,61	445,00	1 521,67	56 506	168,72	375 653	501,24	170,32
1.170.2	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Phaseolus Ssp., vulgaris var. Compressus Savi)	100,24	4 232	789,51	205,63	691,51	25 006	77,06	155 438	231,70	70,51
1.180	ex 0708 90 00	Fave	92,83	3 894	734,40	189,09	645,42	21 793	71,04	142 837	212,96	66,61
1.190	0709 10 00	Carciofi	71,30	3 008	563,82	146,17	492,35	17 775	54,73	110 648	164,65	50,09
1.200		Asparagi :										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	381,01	15 606	2 943,98	755,25	2 582,57	95 902	286,35	637 557	850,70	289,06
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	139,38	5 835	1 094,04	283,32	961,71	35 081	106,67	215 548	319,34	100,93
1.210	0709 30 00	Melanzane	62,67	2 567	484,28	124,23	424,83	15 775	47,10	104 878	139,94	47,55
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da coste (Apium graveolens, var. dulce)	62,23	2 627	490,12	127,65	429,28	15 523	47,83	96 494	143,84	43,77
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	981,72	40 212	7 585,44	1 945,99	6 654,24	247 101	737,83	1 642 724	2 191,91	744,81
1.240	0709 60 10	Peperoni	66,60	2 728	514,66	132,03	451,48	16 765	50,06	111 457	148,71	50,53
1.250	0709 90 50	Finocchi	40,06	1 692	318,24	82,26	277,42	9 639	30,81	61 820	92,50	28,05
1.260	0709 90 70	Zucchine	38,41	1 614	304,72	78,38	267,79	8 982	29,39	59 164	88,32	27,15
1.270	ex 0714 20 10	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	98,95	4 174	781,50	202,59	690,51	22 594	75,77	151 536	228,30	69,55
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	131,65	5 522	1 041,42	268,14	915,24	30 904	100,74	202 551	301,99	94,47
2.20	ex 0803 00 10	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	37,84	1 550	292,42	75,02	256,52	9 526	28,44	63 328	84,50	28,71
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	36,27	1 485	280,26	71,89	245,85	9 129	27,26	60 694	80,98	27,51
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	150,98	6 184	1 166,61	299,28	1 023,39	38 003	113,47	252 644	337,10	114,54

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	100,93	4134	779,87	200,07	684,13	25405	75,85	168 891	225,35	76,57
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	— Sanguigne e semisanguigne	17,76	746	139,59	36,23	122,40	4458	13,61	27 429	40,84	12,80
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	36,93	1512	285,37	73,21	250,33	9296	27,75	61 800	82,46	28,02
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	24,19	991	186,96	47,96	164,00	6090	18,18	40 488	54,02	18,35
2.70		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi :										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	65,01	2744	512,02	133,35	448,46	16217	49,97	100 805	150,26	45,73
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	74,14	3130	583,97	152,09	511,48	18496	56,99	114971	171,38	52,15
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	57,76	2438	454,90	118,47	398,43	14408	44,40	89 560	133,50	40,62
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	51,04	2090	394,38	101,17	345,97	12847	38,36	85409	113,96	38,72
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	44,38	1818	342,95	87,98	300,85	11171	33,35	74270	99,10	33,67
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	131,81	5399	1018,46	261,28	893,43	33177	99,06	220 562	294,29	100,00
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi :										
2.90.1	ex 0805 40 00	— bianchi	48,61	1991	375,59	96,35	329,48	12235	36,53	81 340	108,53	36,87
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	67,44	2762	521,15	133,69	457,18	16977	50,69	112 863	150,59	51,17
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	72,28	2960	558,53	143,28	489,96	18194	54,32	120 957	161,39	54,84
2.110	0807 10 10	Cocomeri	17,61	737	138,27	35,81	121,55	4433	13,48	27 243	40,36	12,75
2.120		Meloni :										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro	28,35	1161	219,11	56,21	192,21	7137	21,31	47 451	63,31	21,51
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	63,20	2588	488,34	125,28	428,39	15908	47,50	105 757	141,11	47,95
2.130	0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99	Mele	20,49	839	158,33	40,61	138,89	5157	15,40	34 288	45,75	15,54
2.140		Pere										
2.140.1	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia)	107,56	4541	847,16	220,64	742,01	26832	82,68	166 788	248,62	75,66
2.140.2	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Altri	48,96	2005	378,31	97,05	331,87	12323	36,79	81 928	109,31	37,14
2.150	0809 10 00	Albicocche	32,40	1360	254,53	66,06	223,20	8129	24,82	50 014	74,48	23,34
2.160	0809 20 10 0809 20 90	Ciliegie	79,83	3352	627,19	162,79	549,98	20031	61,15	123 238	183,53	57,51
2.170	ex 0809 30 00	Pesche	56,77	2376	445,58	115,39	391,69	14288	43,44	87 789	130,06	41,10

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.180	ex 0809 30 00	Pesche noci	55,48	2 272	428,70	109,98	376,07	13 965	41,69	92 841	123,87	42,09
2.190	0809 40 11 0809 40 19	Prugne	34,43	1 410	266,03	68,24	233,37	8 666	25,87	57 613	76,87	26,12
2.200	0810 10 10 0810 10 90	Fragole	131,17	5 534	1 037,26	268,92	905,79	32 700	100,69	203 559	302,91	92,16
2.205	0810 20 10	Lamponi	1 686,7	71 352	13 344,9	3 467,96	11 643,49	414 554	1 296,5	2 611 963	3 905,77	1 180,3
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del • Vaccinium myrtillus •)	161,42	6 779	1 268,11	329,16	1 111,99	40 501	123,65	249 172	371,08	116,29
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	121,28	4 967	937,10	240,40	822,06	30 526	91,15	202 941	270,78	92,01
2.230	ex 0810 90 80	Melegre	64,68	2 721	513,07	132,36	450,09	15 261	49,56	99 270	148,90	45,90
2.240	ex 0810 90 80	Kaki (compresi Sharon)	299,25	12 529	2 348,83	608,27	2 064,71	75 316	229,02	462 764	685,61	216,68
2.250	ex 0810 90 30	Litchi	492,92	20 190	3 808,61	977,07	3 341,06	124 068	370,46	824 805	1 100,55	373,96

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2768/92 DELLA COMMISSIONE**

del 23 settembre 1992

**recante misure definitive in materia di rilascio dei titoli MCS nel settore del latte  
e dei prodotti lattiero-caseari relativamente alla Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità dei Dieci e dal Portogallo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/92<sup>(4)</sup>, è stato fissato il massimale indicativo per le importazioni in Spagna di taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel 1992;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nella Comunità dei Dieci nel corso delle settimane dal 20 al 24 luglio 1992, dal 3 all'8 agosto 1992 e dal 17 al 21 agosto 1992 per i formaggi delle categorie 4, 5, 5 bis e 6 vertono su quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo applicabile nel mese di agosto 1992;

considerando che la Commissione ha adottato, secondo una procedura d'urgenza, le opportune misure conservative con i regolamenti (CEE) n. 2184/92<sup>(5)</sup>, (CEE)

n. 2380/92<sup>(6)</sup> e (CEE) n. 2500/92<sup>(7)</sup>; che occorre adottare misure definitive; che, alla luce della situazione del mercato spagnolo, non è attualmente ipotizzabile un aumento del massimale indicativo;

considerando che, come misura definitiva ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 dell'atto di adesione, occorre confermare la sospensione del rilascio dei titoli MCS prevista dal regolamento qui sopra citato fino al termine del mese di agosto 1992; che il regolamento (CEE) n. 2184/92 ha fissato il termine per la presentazione di nuove domande per tutti i prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il rilascio dei titoli MCS chiesti nella Comunità dei Dieci per i prodotti del settore lattiero-caseario di cui ai regolamenti (CEE) n. 2184/92, (CEE) n. 2380/92 e (CEE) n. 2500/92 è sospeso definitivamente per il mese di agosto 1992.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

<sup>(2)</sup> GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU n. L 75 del 31. 3. 1992, pag. 29.

<sup>(5)</sup> GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 87.

<sup>(6)</sup> GU n. L 232 del 14. 8. 1992, pag. 24.

<sup>(7)</sup> GU n. L 248 del 28. 8. 1992, pag. 64.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2769/92 DELLA COMMISSIONE**

del 23 settembre 1992

**che abroga il regolamento (CEE) n. 1194/69 del Consiglio recante aggiunta di una categoria supplementare di qualità alle norme comuni di qualità per taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,considerando che l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1194/69 <sup>(3)</sup> stabilisce criteri relativi alla categoria III per gli asparagi, modificati dal regolamento (CEE) n. 921/71 <sup>(4)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 454/92 della Commissione, del 26 febbraio 1992, che fissa norme di qualità per gli asparagi <sup>(5)</sup>, introduce una nuova norma modificando la categoria II in modo da rendere superflua la categoria III; che è pertanto opportuno abrogare l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1194/69;

considerando che l'allegato VI è l'ultimo allegato ancora applicabile del regolamento (CEE) n. 1194/69; che questo regolamento dovrebbe pertanto essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1194/69 è abrogato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 157 del 28. 6. 1969, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 100 del 5. 5. 1971, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 29.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2770/92 DELLA COMMISSIONE**

del 23 settembre 1992

che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 8 e 12, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1611/90 della Commissione, del 15 giugno 1990, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle carni suine<sup>(3)</sup>;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1787/92 della Commissione<sup>(4)</sup>, per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1992 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° aprile al 31 agosto 1992;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il valore della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al valore utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento (CEE) n. 2766/75 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87<sup>(6)</sup>;

considerando che il valore della quantità dei cereali da foraggio si discosta di meno del 3% dal valore utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario

mantenere invariati i prezzi limite fino al 31 dicembre 1992;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se nella stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che è stata effettuata una nuova fissazione dei prezzi limite; che è quindi necessario mantenere invariati i prezzi limite fino al 31 dicembre 1992;

considerando che, per i prodotti del settore delle carni suine per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92<sup>(8)</sup>, e (CEE) n. 715/90 del Consiglio<sup>(9)</sup>, relativo al regime applicabile a prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), modificato dal regolamento (CEE) n. 297/91<sup>(10)</sup>, sono stati istituiti regimi speciali all'importazione che prevedono la riduzione del 50% dei prelievi nell'ambito di importi fissi o di contingenti annui, tra l'altro relativamente a taluni prodotti del settore delle carni suine;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(11)</sup> alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che tuttavia, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 182 del 2. 7. 1992, pag. 51.

<sup>(5)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 25.

<sup>(6)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990.

<sup>(8)</sup> GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

<sup>(10)</sup> GU n. L 36 dell'8. 2. 1991, pag. 9.

<sup>(11)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

considerando che con i regolamenti (CEE) nn. 518/92<sup>(1)</sup>, 519/92<sup>(2)</sup> e 520/92<sup>(3)</sup>, del 27 febbraio 1992, relativi a talune modalità di applicazione degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 564/92 della Commissione<sup>(4)</sup> reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni suine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1992.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. Per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992, i prezzi limite come pure i prelievi previsti rispettivamente agli articoli 12 e 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono fissati agli importi indicati in allegato.

2. Tuttavia, per i prodotti dei codici NC 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10, 1602 10 00, 1602 20 90 o 1602 90 10, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 61 del 6. 3. 1992, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1992, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
0103 91 10	71,76	48,67	—
0103 92 11	61,02	41,39	—
0103 92 19	71,76	48,67 (*)	—
0203 11 10	93,31	63,29 (*)	—
0203 12 11	135,30	91,77 (*)	—
0203 12 19	104,51	70,88 (*)	—
0203 19 11	104,51	70,88 (*)	—
0203 19 13	151,16	102,53 (*)	—
0203 19 15	81,18	55,06 (*)	—
0203 19 55	151,16	102,53 (*)	—
0203 19 59	151,16	102,53 (*)	—
0203 21 10	93,31	63,29 (*)	—
0203 22 11	135,30	91,77 (*)	—
0203 22 19	104,51	70,88 (*)	—
0203 29 11	104,51	70,88 (*)	—
0203 29 13	151,16	102,53 (*) (*)	—
0203 29 15	81,18	55,06 (*)	—
0203 29 55	151,16	102,53 (*) (*)	—
0203 29 59	151,16	102,53 (*)	—
0206 30 21	112,91	76,58	7
0206 30 31	82,11	55,69	4
0206 41 91	112,91	76,58	7
0206 49 91	82,11	55,69	4
0209 00 11	37,32	25,32	—
0209 00 19	41,06	27,85	—
0209 00 30	22,39	15,19	—
0210 11 11	135,30	91,77 (*) (*)	—
0210 11 19	104,51	70,88 (*)	—
0210 11 31	263,13	178,47 (*)	—
0210 11 39	207,15	140,50 (*)	—
0210 12 11	81,18	55,06 (*) (*)	—
0210 12 19	135,30	91,77 (*)	—
0210 19 10	119,44	81,01 (*)	—
0210 19 20	130,63	88,60 (*)	—
0210 19 30	104,51	70,88 (*)	—
0210 19 40	151,16	102,53 (*) (*)	—
0210 19 51	151,16	102,53 (*)	—
0210 19 59	151,16	102,53 (*)	—
0210 19 60	207,15	140,50 (*)	—
0210 19 70	260,33	176,57 (*)	—
0210 19 81	263,13	178,47 (*)	—
0210 19 89	263,13	178,47 (*)	—
0210 90 31	112,91	76,58	—
0210 90 39	82,11	55,69	—
1501 00 11	29,86	20,25	3
1501 00 19	29,86	20,25	—
1601 00 10	130,63	104,34 (*)	24
1601 00 91	219,28	185,05 (*) (*) (*)	—

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
1601 00 99	149,30	124,92 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(*)</sup>	—
1602 10 00	104,51	79,42	26
1602 20 90	121,30	123,59	25
1602 41 10	228,61	202,32 <sup>(*)</sup>	—
1602 42 10	191,29	157,74 <sup>(*)</sup>	—
1602 49 11	228,61	202,21 <sup>(*)</sup>	—
1602 49 13	191,29	175,53 <sup>(*)</sup>	—
1602 49 15	191,29	150,31 <sup>(1)</sup> <sup>(*)</sup>	—
1602 49 19	125,97	106,12 <sup>(1)</sup> <sup>(*)</sup>	—
1602 49 30	104,51	89,09 <sup>(*)</sup>	—
1602 49 50	62,52	56,50 <sup>(*)</sup>	—
1602 90 10	121,30	103,54	26
1602 90 51	125,97	101,72	—
1902 20 30	62,52	54,89	—

<sup>(1)</sup> Per i prodotti originari di paesi in via di sviluppo e figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo è ridotto del 50 % limitatamente agli importi fissi ivi fissati.

<sup>(2)</sup> Per i prodotti originari di paesi ACP indicati nell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 715/90 modificato, il prelievo è ridotto del 50 % nei limiti dei contingenti ivi indicati.

<sup>(3)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

<sup>(\*)</sup> I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 564/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

**NB:** I codici NC e i richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 della Commissione, modificato.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2771/92 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 settembre 1992**  
**che fissa il prelievo all'importazione per il melasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1887/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2701/92<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 1887/92 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE)

n. 1676/85 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(6)</sup>,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 settembre 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 0,44 ECU/100 kg.
2. Tuttavia, i prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio<sup>(7)</sup>.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 189 del 9. 7. 1992, pag. 34.

<sup>(4)</sup> GU n. L 272 del 17. 9. 1992, pag. 58.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(7)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2772/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1992

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1813/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2758/92 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1813/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(6)</sup>,— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 settembre 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.<sup>(3)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1992, pag. 18.<sup>(4)</sup> GU n. L 279 del 23. 9. 1992, pag. 28.<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo <sup>(1)</sup>
1701 11 10	39,83 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	39,83 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	39,83 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	39,83 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	47,18
1701 99 10	47,18
1701 99 90	47,18 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

<sup>(3)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2773/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1992

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/92<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90<sup>(6)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1992/1993 dal regolamento (CEE) n. 1751/92 del Consiglio<sup>(7)</sup>; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1752/92 del Consiglio<sup>(8)</sup>;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante dal regime dei quantitativi massimi garan-

tati per la campagna 1992/1993 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2512/92 della Commissione<sup>(9)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87<sup>(11)</sup>, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i pannelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio<sup>(12)</sup>, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, di un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(13)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(14)</sup>;
- per le altre monete, di un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente correttore di cui al trattino precedente;

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2 e dell'articolo 307, paragrafo 2 dell'atto di adesione è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei pannelli di soia in provenienza dai paesi terzi;

<sup>(1)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 179 del 30. 6. 1992, pag. 120.<sup>(5)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.<sup>(7)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 18.<sup>(8)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 20.<sup>(9)</sup> GU n. L 250 del 29. 8. 1992, pag. 15.<sup>(10)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.<sup>(11)</sup> GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.<sup>(12)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.<sup>(13)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(14)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1899/91 della Commissione<sup>(1)</sup> che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 29.

## ALLEGATO I

## Importi dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata:

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12	4° term. 1	5° term. 2	6° term. 3
<b>Piselli utilizzati :</b>							
— in Spagna	10,650	10,808	10,966	11,124	11,282	11,440	11,598
— in Portogallo	10,658	10,816	10,974	11,132	11,290	11,448	11,606
— in un altro Stato membro	10,718	10,876	11,034	11,192	11,350	11,508	11,666
<b>Fave e favette utilizzate :</b>							
— in Spagna	10,718	10,876	11,034	11,192	11,350	11,508	11,666
— in Portogallo	10,658	10,816	10,974	11,132	11,290	11,448	11,606
— in un altro Stato membro	10,718	10,876	11,034	11,192	11,350	11,508	11,666

Prodotti destinati all'alimentazione animale:

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12	4° term. 1	5° term. 2	6° term. 3
<b>A. Piselli utilizzati :</b>							
— in Spagna	11,401	11,559	11,716	11,874	11,972	12,130	12,287
— in Portogallo	11,441	11,598	11,756	11,913	12,012	12,170	12,327
— in un altro Stato membro	11,441	11,598	11,756	11,913	12,012	12,170	12,327
<b>B. Fave, favette utilizzate :</b>							
— in Spagna	11,401	11,559	11,716	11,874	11,972	12,130	12,287
— in Portogallo	11,441	11,598	11,756	11,913	12,012	12,170	12,327
— in un altro Stato membro	11,441	11,598	11,756	11,913	12,012	12,170	12,327
<b>C. Lupini dolci raccolti in Spagna e utilizzati :</b>							
— in Spagna	14,553	14,553	14,553	14,553	14,475	14,475	14,475
— in Portogallo	14,606	14,606	14,606	14,606	14,528	14,528	14,528
— in un altro Stato membro	14,606	14,606	14,606	14,606	14,528	14,528	14,528
<b>D. Lupini dolci raccolti in un altro Stato membro e utilizzati :</b>							
— in Spagna	14,553	14,553	14,553	14,553	14,475	14,475	14,475
— in Portogallo	14,606	14,606	14,606	14,606	14,528	14,528	14,528
— in un altro Stato membro	14,606	14,606	14,606	14,606	14,528	14,528	14,528

## ALLEGATO I

## Importi dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12	4° term. 1	5° term. 2	6° term. 3
<b>Piselli utilizzati :</b>							
— in Spagna	10,650	10,808	10,966	11,124	11,282	11,440	11,598
— in Portogallo	10,658	10,816	10,974	11,132	11,290	11,448	11,606
— in un altro Stato membro	10,718	10,876	11,034	11,192	11,350	11,508	11,666
<b>Fave e favette utilizzate :</b>							
— in Spagna	10,718	10,876	11,034	11,192	11,350	11,508	11,666
— in Portogallo	10,658	10,816	10,974	11,132	11,290	11,448	11,606
— in un altro Stato membro	10,718	10,876	11,034	11,192	11,350	11,508	11,666

Prodotti destinati all'alimentazione animale :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12	4° term. 1	5° term. 2	6° term. 3
<b>A. Piselli utilizzati :</b>							
— in Spagna	11,401	11,559	11,716	11,874	11,972	12,130	12,287
— in Portogallo	11,441	11,598	11,756	11,913	12,012	12,170	12,327
— in un altro Stato membro	11,441	11,598	11,756	11,913	12,012	12,170	12,327
<b>B. Fave, favette utilizzate :</b>							
— in Spagna	11,401	11,559	11,716	11,874	11,972	12,130	12,287
— in Portogallo	11,441	11,598	11,756	11,913	12,012	12,170	12,327
— in un altro Stato membro	11,441	11,598	11,756	11,913	12,012	12,170	12,327
<b>C. Lupini dolci raccolti in Spagna e utilizzati :</b>							
— in Spagna	14,553	14,553	14,553	14,553	14,475	14,475	14,475
— in Portogallo	14,606	14,606	14,606	14,606	14,528	14,528	14,528
— in un altro Stato membro	14,606	14,606	14,606	14,606	14,528	14,528	14,528
<b>D. Lupini dolci raccolti in un altro Stato membro e utilizzati :</b>							
— in Spagna	14,553	14,553	14,553	14,553	14,475	14,475	14,475
— in Portogallo	14,606	14,606	14,606	14,606	14,528	14,528	14,528
— in un altro Stato membro	14,606	14,606	14,606	14,606	14,528	14,528	14,528





## ALLEGATO VIII

## Correzione da apportare agli importi dell'allegato VII

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBl (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	14,22
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	2,63
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,69
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	85,13
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	21,33	0,00	0,00	45,17
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	2,31
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,122	0,000	0,000	0,257
— Italia (Lit)	0	0	0	0	0	0	0	255	0	0	541
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,78
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	28,54	0,00	0,00	60,43
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,119	0,000	0,000	0,252

## ALLEGATO IX

## Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 ECU =	41,9547	7,75901	2,03412	251,130	139,898	6,82216	0,759300	1 673,51	2,29193	172,294	0,777949

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2774/92 DELLA COMMISSIONE**  
del 23 settembre 1992

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 920/92**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 920/92 della Commissione, del 10 aprile 1992, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1684/92<sup>(4)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 920/92 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventunesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n.

2015/92<sup>(6)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica a taluni casi, autorizzati a determinate condizioni degli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la ventunesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 920/92 modificato, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 43,335 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 98 dell'11. 4. 1992, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 31.

<sup>(5)</sup> GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2775/92 DELLA COMMISSIONE****del 23 settembre 1992****che rettifica il regolamento (CEE) n. 1641/91 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti necessari per la loro applicazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3247/89<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 1641/91 della Commissione, del 14 giugno 1991, che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti necessari per la loro applicazione<sup>(5)</sup>, è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2704/92<sup>(6)</sup>;

considerando che da una verifica è emerso un errore di calcolo per cui gli importi non corrispondono a quelli

presentati per parere al comitato di gestione; che occorre pertanto rettificare il regolamento in esame per il periodo corrispondente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A richiesta dell'interessato, per il periodo dal 17 al 21 settembre 1992, la colonna « Italia » riportata nell'allegato I, parte 8, « Merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80, importi compensativi monetari », del regolamento (CEE) n. 1641/91 è sostituita dalla colonna « Italia » figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.<sup>(2)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(3)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU n. L 314 del 28. 10. 1989, pag. 51.<sup>(5)</sup> GU n. L 153 del 17. 6. 1991, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 273 del 17. 9. 1992, pag. 1.

































(<sup>1</sup>) Se la merce contiene burro a prezzo ridotto a norma dei regolamenti indicati nella tabella 7 del capitolo 4 dei dodici addizionali, l'importo indicato nel codice addizionale 7xxx è ridotto dell'importo indicato nel codice addizionale 5xxx per i prodotti della formula A o della formula C, oppure nel codice addizionale 6xxx per i prodotti della formula B, secondo i casi. Il codice addizionale da dichiarare sarà, rispettivamente, 5xxx o 6xxx (la x rappresenta qualsiasi cifra da 0 a 9).

(<sup>2</sup>) Vedi i codici addizionali relativi al tenore (espresso in peso) rispettivamente di materia grassa del latte, di proteine del latte, di fecola o amido / glucosio e di saccarosio / zucchero invertito / isoglucosio della merce. I codici figurano nell'allegato I alla TARIC nelle tabelle dei capitoli 17, 18 19 e 21. I numeri delle tabelle sono indicati nella colonna « tabelle ». Le tabelle sono ristampate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (GU n. L 153 del 17. 6. 1991, pag. 52), fatta salva qualsiasi modifica successiva della TARIC.

*N.B.* Per l'applicazione del codice supplementare :

*Amido-Fecola/Glucosio :*

Il tenore in amido o fecola della merce (allo stato in cui si trova), i suoi prodotti di degradazione — compresi tutti i polimeri del glucosio — e il glucosio eventualmente presente, determinati come glucosio ed espressi in amido (sostanza secca, purezza 100 % ; fattore di conversione del glucosio in amido : 0,9).

Nel caso in cui venga dichiarata in (qualsiasi forma) e/o determinata nella merce una miscela di glucosio e di fruttosio, ai fini di tale calcolo il glucosio verrà preso in considerazione soltanto per la percentuale eccedente la quantità di fruttosio.

*Saccarosio / Zucchero invertito / Isoglucosio :*

Il tenore in saccarosio della merce (allo stato in cui si trova), addizionato del saccarosio risultante dal calcolo in saccarosio di qualsiasi miscela di glucosio e fruttosio (somma aritmetica delle quantità dei due zuccheri moltiplicata per 0,95) che viene dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce.

Però, se il fruttosio è presente in quantità inferiore a quella del glucosio, quest'ultimo è considerato nel calcolo di cui sopra sino ad un valore in peso pari al tenore in fruttosio.

*N.B.* In ogni caso e quando sia dichiarata la presenza di un idrolizzato del lattosio e/o venga determinata fra gli zuccheri una quantità di galattosio, prima di effettuare qualsiasi calcolo si detrae dalla quantità totale di glucosio quella equivalente al galattosio.

*Proteine del latte :*

Proteine del latte, escluse quelle contenute nel siero di latte, caseina e/o nei caseinati aggiunti alla merce.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DECISIONE N. 2/92 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA

del 29 luglio 1992

che proroga la validità della decisione n. 5/88 del comitato misto che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa al fine di semplificare le regole in materia di cumulo

(92/474/CEE)

IL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 28,

considerando che il 16 dicembre 1988 il comitato misto ha adottato la decisione n. 5/88 che modifica il protocollo n. 3 per semplificare le regole in materia di cumulo ;

considerando che a suo tempo si era ritenuto necessario esaminare le conseguenze dell'introduzione delle nuove regole di cumulo dopo un periodo di prova, per verificarne le ripercussioni sul piano economico e per limitare a tre anni l'applicazione della decisione ;

considerando che la decisione n. 5/88 è entrata in vigore il 1° gennaio 1989 ed è applicabile fino al 31 dicembre 1991 ;

considerando che dall'esame effettuato dal comitato misto è emerso che le nuove regole in materia di cumulo introdotte da detta decisione sono applicate in modo

soddisfacente per quanto riguarda la loro utilizzazione da parte degli operatori, il loro controllo da parte delle amministrazioni doganali e le loro ripercussioni sul piano economico ;

considerando che è necessario prorogare a tempo indeterminato la validità della decisione n. 5/88,

DECIDE :

*Articolo 1*

La validità della decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Islanda è prorogata a tempo indeterminato.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1992.

*Per il comitato misto*

*Il Presidente*

H. HAFSTEIN

**DECISIONE N. 2/92 DEL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA****del 27 luglio 1992**

**che proroga la validità della decisione n. 5/88 del comitato misto che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa al fine di semplificare le regole in materia di cumulo**

(92/475/CEE)

**IL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA,**

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 28,

considerando che il 5 dicembre 1988 il comitato misto ha adottato la decisione n. 5/88 che modifica il protocollo n. 3 per semplificare le regole in materia di cumulo ;

considerando che a suo tempo si era ritenuto necessario esaminare le conseguenze dell'introduzione delle nuove regole di cumulo dopo un periodo di prova, per verificarne le ripercussioni sul piano economico e per limitare a tre anni l'applicazione della decisione ;

considerando che la decisione n. 5/88 è entrata in vigore il 1° gennaio 1989 ed è applicabile fino al 31 dicembre 1991 ;

considerando che dall'esame effettuato dal comitato misto è emerso che le nuove regole in materia di cumulo introdotte da detta decisione sono applicate in modo soddisfacente per quanto riguarda la loro utilizzazione da parte degli operatori, il loro controllo da parte delle

amministrazioni doganali e le loro ripercussioni sul piano economico ;

considerando che è necessario prorogare a tempo indeterminato la validità della decisione n. 5/88,

**DECIDE :**

*Articolo 1*

La validità della decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Svezia è prorogata a tempo indeterminato.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1992.

*Per il comitato misto*

*Il Presidente*

S. BRATTSTRÖM

**RETTIFICHE****Rettifica della direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relative alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 110 del 28 aprile 1992)*

Pagina 58, all'articolo 10, paragrafo 2, secondo trattino :

*anziché:* « all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 2 e all'articolo 18, paragrafo 2, primo comma, quinto trattino della direttiva 89/646/CEE ; »,

*leggi:* « all'articolo 12, paragrafo 6, all'articolo 13, paragrafo 3 e all'articolo 18, paragrafo 2, primo comma, quinto trattino della direttiva 89/646/CEE ; ».

Pagina 58, all'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 4. All'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 89/646/CEE la menzione "articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 83/350/CEE" è sostituita da "articolo 7, paragrafo 7 della direttiva 92/30/CEE". »

---